

COMUNE DI CECINA

(Provincia di Livorno)

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1- ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. N° 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. N° 23/2011.

2. Presupposto dell'imposta è il soggiorno e pernottamento in strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

3. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cecina per un massimo di sei mesi di ciascun anno, nel periodo 1° aprile – 31 ottobre e fino a 10 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi nel corso dei sei mesi (a tale scopo farà fede unicamente l'esibizione delle ricevute che il cliente ottiene dalle strutture ricettive). La giunta Comunale, con proprio atto, determina l'esatta durata dell'applicazione dell'imposta, nonché l'articolazione delle tariffe ai sensi del successivo articolo.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte quelle previste dalla normativa vigente della Regione Toscana in materia di sistema turistico regionale compreso gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96. A titolo meramente indicativo e non esaustivo, le strutture ricettive sono così composte:

1) STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE:

- Albergo
- Albergo residenziale
- Albergo diffuso
- Villaggio albergo

2) STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA:

- Campeggi e villaggi turistici

3) STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE:

- Case per ferie
- Ostello della gioventù
- Affittacamere
- Case ed appartamenti per vacanze (CAV)
- Residence
- Esercizio saltuario del servizio alloggio e prima colazione (Bed and Breakfast)
- Turismo rurale
- Agriturismo
- Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale concesse in locazione ovvero in comodato con finalità turistiche ai sensi dell'Art. 1, comma 2, lett. c della L. 431/98.
- Tutte le altre Unità immobiliari a destinazione abitativa locate o cedute in comodato da privato e/o da operatori economici per uso di fatto turistico o ricreativo. L'uso turistico o

ricreativo della locazione si presume sino a prova contraria, che dovrà essere fornita dal contribuente.

5. Il gettito dell'imposta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n° 23/2011, è destinato a finanziare gli interventi a favore del turismo, della manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

6. Per la finalità concernente il monitoraggio dei proventi dell'imposta di soggiorno nonché gli impieghi della stessa, l'Amministrazione Comunale convocherà annualmente un tavolo tecnico composto dai rappresentanti della stessa e della Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore turismo.

Art. 2- SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Cecina.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa su soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento comunale.

3. E' responsabile del pagamento dell'Imposta anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi ai contratti di locazione brve di cui all'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

4. L'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 attraverso norma di interpretazione autentica stabilisce che la qualificazione del gestore delle strutture ricettive come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno si applica anche ai pernottamenti verificatisi prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Art. 3 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- b) i familiari di soggetti ricoverati presso strutture ospedaliere e che hanno la necessità, al fine di garantire la necessaria assistenza, di soggiornare presso le strutture ricettive di cui all'articolo 1;
- c) coloro che, non residenti nel Comune di Cecina, prestano attività lavorativa presso qualsiasi delle strutture ricettive sopra indicate;
- d) coloro che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- e) i disabili non autosufficienti più un accompagnatore.
- f) i gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
- g) gli autisti di pullman che soggiornano per esigenze di servizio;
- h) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati; l'esenzione si applica per ciascuna guida/accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- i) gli iscritti a manifestazioni turistico-sportive patrociniate dal Comune di Cecina nonché i soggetti preposti all'assistenza tecnica e all'organizzazione della manifestazione stessa;

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o di un suo accompagnatore (nel caso di cui alla lettera e), di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e successive modificazioni o di idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti.

Art. 4 - MISURA DELL'IMPOSTA

1. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione dell'Amministrazione Comunale. La misura dell'imposta è graduata in funzione del tipo di struttura ricettiva oltreché dei servizi che questa offre ed è determinata all'interno di una griglia variabile da € 0,50 ad € 2,50

2. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

1. Il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento, ovvero il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi relativi a contratti di locazione breve di cui all'art. 4 comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 convertito con L. n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 comma 5-bis del suddetto decreto, comunicano mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo alla conclusione del mese solare il numero totale dei pernottamenti avvenuti fino all'ultimo giorno del mese precedente, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta, quelli non soggetti poiché eccedenti i 10 pernottamenti consecutivi o 30 cumulativi ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente regolamento e quelli esenti ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

2. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune e dovrà essere trasmessa esclusivamente con le modalità telematiche previste e messe a disposizione dal Comune .

3. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, è obbligato alla presentazione di apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

4. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cecina, sono tenuti ad informare, in appositi spazi, I propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.

Art. 6 - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 1 comma 4 del presente regolamento, ovvero al soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui di cui all'art. 4 c. 5-ter del D.L. n. 50/2017 convertito nella L. n. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4 c. 5-bis del suddetto decreto. Il gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti di cui al periodo precedente, provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cecina.

2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Cecina.
3. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli gruppi familiari.
4. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate. Si intende idonea documentazione nel caso dei privati che gestiscono immobili ad uso abitativo per locazioni turistiche, apposita copia della ricevuta numerata e rilasciata al cliente.
5. I gestori delle strutture ricettive ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo effettuano, mensilmente, il versamento al Comune di Cecina delle somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno, entro il giorno 16 del mese successivo mediante:
 - a) tramite il servizio di pagamento online "PagopA", in attuazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., messo a disposizione dal Comune di Cecina;
 - b) altre modalità consentite dalla legislazione vigente, che siano specificamente individuate e comunicate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 — DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 27/12/2006, n°296 e dell'art. 1 comma 792 L. n. 169/2019 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, nonché di recupero dell'imposta evasa, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 e 3, sono obbligati ad esibire all'Ente impositore, in qualsiasi momento e a semplice richiesta scritta:
 - a) la documentazione, anche in formato elettronico, comprovante le presenze nella struttura ricettiva;
 - b) ogni altra documentazione che il Comune di Cecina ritenga utile allo scopo.
3. Il Comune può inviare a contribuenti ovvero ai gestori delle strutture ricettive ed ai gestori e possessori di abitazioni idonee alla locazione, anche turistica, richieste di documenti e questionari, ovvero – in alternativa, può convocare siffatti soggetti per fornire informazioni, notizie e chiarimenti.

Art. 8 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai Decreti Legislativi 18/12/1997, n° 471, 472 e 473, nonché secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica al responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'art. 2 commi 2 e 3 del presente regolamento, la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, le disposizioni di cui agli artt. 9, comma 1, primo periodo e 17 del D.Lgs. N° 472/1997.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) è possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, in quanto violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

6. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3, da parte del gestore della struttura ricettiva ovvero i soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,0, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

7. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applicano le disposizioni della L. n. 689/1981.

Art. 9 - RISCOSSIONE

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente con gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 10 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse pari al tasso legale.

Art. 11 - CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. N° 546/1992.

Art. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'IMPOSTA

1. La Giunta Comunale provvede, con proprio atto, alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno. Il Funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone ed adotta i conseguenti atti.

Art. 13 - DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'applicazione dell'imposta di soggiorno decorre dalla data stabilita da apposita Deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, a norma dell'art. 13 c. 15-quater del D.L. n. 201/2011, regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno hanno effetto al primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal ministero dell'Economia e delle Finanze entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.